ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

ART.1
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il P.R.G. si attua a mezzo di strumenti urbanistici preventivi (piani particolareggiati esecutivi o piani di lottizzazione) o con intervento edilizio diretto (concessione edilizia), sulla base del programma pluriennale di attuazione che li coordini. Gli strumenti di attuazione devono rispettare le prescrizioni del P.R.G. indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme.

ART.2
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

A giudizio del Consiglio Comunale si puo' procedere all'attuazione del P.R.G. anche attraverso il programma pluriennale di attuazione.
E' lo strumento che regola l'attuazione del P.R.G.
Esso promuove e coordina gli interventi pubblici e privati e condiziona le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sul territorio in coerenza con la programmazione ed il bilancio del Comune.
Le previsioni del programma pluriennale di attuazione sono riferite ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Il Consiglio Comunale approva l'indicato programma nei termini e nei modi fissati dalla legge regionale che stabilisce il contenuto ed il procedimento di formazione.
Il programma, salvo le situazioni di cui alla indicata legge regionale, deve prevedere:

a) - l'indicazione dei settori urbani o delle aree per i quali elaborare e porre in attuazione piani di intervento preventivo di iniziativa comunale, nonche' delle aree per le quali procedera' a progetti planovolumetrici;

b) - l'indicazione della parte delle aree comprese nel piano per l'edilizia economica e popolare, che abbia dimensione tra il 40% e il 70% del territorio riservato all'edilizia abitativa nel periodo di riferimento dello stesso programma pluriennale di attuazione;